

N. 8518/2016 R.G.



Tribunale di Venezia

III sezione civile

Il G.U. dott. Roberto Simone

nel procedimento promosso da

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tacchi Ventura, come in
atti,

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
VERONA,**

ha pronunciato la seguente

ordinanza

1) Ritenuto che:

il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 6.7.2016, notificato il 15.7.2016, reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ed ha chiesto in via principale, accertarsi e dichiararsi il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato così come previsto all'art. 1 A della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati; in via subordinata, concedere la protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs 251/2007; in via ulteriormente subordinata,



concedere la protezione umanitaria come disciplinata dal d.lgs 286/1998 e dalla l. 189/2002.

Il ricorrente, nato il 15.06.1983 a Kotli (Pakistan), ha dedotto che:

- ha lasciato il proprio paese il 26.12.2010 ed ha fatto ingresso in Italia il 15.08.2015;
- proviene dalla regione dell'Azadkashmir dove ha frequentato per circa 9 anni la scuola; circa la propria famiglia di origine ha riferito come i propri genitori siano vivi e si trovino in Pakistan assieme alla propria sorella mentre il fratello sia stato ucciso da un mujaheddin; professa la religione mussulmana sunnita ed in patria aveva un negozio di ortaggi;
- circa i motivi per cui ha lasciato il proprio Paese ha riferito che il fratello aveva un negozio di telefonia e di come lo aiutò ad aprire il proprio negozio di frutta e verdura, tra i cui clienti aveva avuto numerosi mujaheddin.

In particolare il ricorrente ha narrato che:

- un giorno lasciò il negozio in mano al cugino mentre si recava al mercato per acquistare della merce e di come nel frattempo gli ispettori del lavoro avessero trovato nella verdura prenotata e lasciata in deposito da tali clienti armi e munizioni; né il cugino né lui stesso nulla sapevano circa la provenienza delle stesse;
- vennero chiamate le Forze dell'ordine che arrestarono il cugino e chiesero del ricorrente; il cugino fornì loro le targhe delle due macchine con cui i mujaheddin erano arrivati. La polizia dopo averli rintracciati scatenò una sparatoria nella quale morirono due mujaheddin;
- dopo tali avvenimenti (il ricorrente) venne ricercato sia dalla polizia che, soprattutto, dai mujaheddin che si recarono presso la sua abitazione chiedendo



di lui, percuotendo la madre ed uccidendo il fratello, minacciando che avrebbero fatto lo stesso con lui, se lo avessero trovato;

- temendo per la propria personale incolumità, alla luce di quanto direttamente minacciatogli, decise di spostarsi a Mirpur presso uno zio e poi di lasciare il Pakistan, in quanto ricercato da tali mujaheddin non potendo rivolgersi né alle autorità del villaggio, né alla polizia.

con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che la narrazione è risultata non credibile in più parti, posto che la polizia non avrebbe alcun interesse ad arrestare il ricorrente avendo questi permesso di identificare i proprietari delle armi a loro volta persecutori dell'istante, nonché priva di dettagli significativi in merito alle ragioni che indurrebbero la polizia a ritenerlo responsabile della detenzione delle armi posto che non era presente nel negozio al momento del rinvenimento; del pari è stata esclusa l'esistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella specifica regione (Punjab) di origine rilevante ai sensi dell'art. 14, lett. c), D.lgs. 251/2007;

il ricorrente quest'oggi lamenta che la Commissione Territoriale non ha adeguatamente approfondito le ragioni alla base della svolta domanda, senza neppure operare la doverosa collaborazione sul piano istruttorio, narrata in modo pieno e convincente, priva di incoerenze e pienamente riscontrata sul piano esterno sulla base della documentazione più recente relativa al Punjab, tutt'ora attraversato da pesanti scontri e da attentati di origine terroristica.

2) Considerato che:

in ordine alla domanda principale, tesa al riconoscimento dello *status* di rifugiato, l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con la l. 722/954,



definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza delle condizioni per l'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999, n.291; 12-01-1999, n. 11);

a riscontro della correttezza di tale interpretazione si deve ricordare l'art. 3 D.Lgs. 251/2007 (*“Attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale”*) che nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

nessun elemento di prova è stato fornito a sostegno della domanda, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza della rappresentazione della vicenda individuale resa dallo stesso ricorrente innanzi alla



Commissione Territoriale, la cui accurata ed approfondita audizione ha reso superfluo l'interrogatorio in sede giudiziale se non nei limiti di un possibile approfondimento di dettagli asseritamente trascurati della Commissione Territoriale;

la specifica vicenda dedotta in ricorso, che avrebbe indotto il ricorrente a fuggire dal Punjab si sostanzia nel timore di subire le conseguenze del ritrovamento di alcune armi all'interno del suo negozio, posto che da un lato teme la vendetta dei mujaheddin a seguito dell'attivazione della polizia, i quali lo accusano di averli denunciati e di aver provocato la morte di due aderenti, e dall'altro di essere incriminato ingiustamente per il reato di detenzione di armi, sebbene in sede di audizione giudiziale sia stato precisato *“per questo episodio non sono stato né arrestato né processato, ma il negozio è stato sequestrato”*;

la vicenda narrata non è per sé inquadrabile nella citata convenzione di Ginevra, atteso che non si può parlare di un pericolo di persecuzione sulla base di una specifica condizione soggettiva legata a ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, senza tuttavia che la vicenda che ha visto per protagonista il ricorrente possa essere considerata totalmente irrilevante dal punto di vista della normativa in tema di protezione internazionale.

3) Rilevato che:

quanto alla domanda subordinata diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. 251/2007, ossia

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura a altra forma di trattamento inumano o degradante;



c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale; pur tenendo conto della non applicazione del principio dispositivo in tale controversie e dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. sez. un., 17-11-2008, n. 27310), ivi compresa la verifica della situazione del paese dove dovrebbe essere disposto il rientro (cfr. Cass. ord. 17576/2010), nel caso di specie anche dalla documentazione prodotta in questa sede da parte del ricorrente emerge che il racconto effettuato non presenta le incoerenze rilevate dalla CT, posto che

- non è inverosimile che ██████ possa trovarsi stretto tra due fuochi in caso di rimpatrio, posto che la ritorsione, altamente probabile, dei mujaheddin può ben essere compatibile con l'incriminazione per il reato di detenzione di armi sulla base del loro mero rinvenimento all'interno del negozio;
- limitare il pericolo di vendetta al solo cugino del ricorrente, perché unico presente al momento del deposito delle armi, finisce per ridurre la portata della capacità di intimidazione esercitata da qualunque organizzazione terroristica non certo abituata a calibrare la sua "giustizia riparativa", ma propensa a fare terra bruciata intorno a chiunque possa compromettere la sicurezza dei suoi appartenenti ("Non ho mai simpatizzato per la causa dei mujaheddin, i quali non hanno bisogno di chiedere alcun permesso, ma spadroneggiano come e quando vogliono con la minaccia delle armi", v. verbale di audizione in sede giudiziale);
- l'essere stato assente al momento del deposito e del successivo rinvenimento delle armi di per sé non lo manderebbe esente da ogni sospetto da parte della polizia, posto che la scelta fatta dai mujaheddin potrebbe essere valorizzata



come indice di una pregressa conoscenza ed affidabilità (in effetti [REDACTED] ha dichiarato “*Già in precedenza questi combattenti erano venuti nel mio negozio, ma per fare degli acquisti. Posso dire che erano combattenti perché avevano le barbe lunghe e facevano uso di un automezzo da fuoristrada, proprio di chi opera in montagna. I mujaheddin con la popolazione locale si sono sempre comportati bene perché le loro azioni avvenivano in India*”;

i dati esposti consentono di ritenere sussistente il pericolo per [REDACTED] in caso di rimpatrio di essere esposto ad un danno certo per la sua vita o per la sua incolumità personale rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007 derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno;

diversamente da quanto ritenuto dalla commissione è possibile ravvisare nella specifica regione di provenienza la presenza di un conflitto armato interno da cui può conseguire violenza indiscriminata, **intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati** (cfr. Corte giustizia Unione europea, 30-01-2014, n. 285/12), valendo anche in questo caso le ragioni enunciate in Trib. Venezia 10.1.2017, dove sulla base del rapporto EASO 2015 è stato ritenuto che il Punjab, sebbene meno colpito rispetto ad altre zone del Pakistan (Fata e Khiber), sia connotato da una situazione di conflitto tra gruppi armati e polizia e tra gruppi settari brutali;

la situazione nel corso del 2016 non pare essere migliorata significativamente, pur nella rilevata riduzione del numero di attentati, poiché “Actors in the conflict Militant networks and extremists are present in Punjab. Most of these groups are concentrated in the south of the province but are expanding their influence throughout the province. In spite of the relative peace, there is a growing trend of radicalisation of the population, particularly in the south. Many madrassas are located in South Punjab. Due to the



hesitance of the Punjab government to close down the madrassas in the south, the central and northern areas of Punjab have also become radicalised. A decline in terrorist attacks occurred in the south of Punjab province in recent years but Deobandi-organisations gained influence in other areas. The TTP, Jamaat-ul-Ahrar, LeJ and SMP are the main actors carrying out terrorist attacks in Punjab with motives ranging from sectarian targeted killings to targeting security institutions, according to PIPS. PICSS also sees the development of militants of IS in the province in 2015. After the suicide attack on 27 March 2016 in Lahore (see above), the government launched a coordinated operation in the province in April 2016. The Pakistani army, the Rangers, the police, and personnel of the Counter-Terrorism Department (CTD) of Punjab were deployed.

2.1.4. Impact of the violence CRSS reports that fatalities from targeted killings decreased from 95 in 2014 to 27 in 2015. Robbery-related fatalities were at the same level as 2014. The highest number of fatalities in Punjab was because of security operations (176 deaths) and militant attacks (79 deaths). According to different sources, most casualties were civilians, followed by criminals, militants, security forces and others. SATP recorded in 2015, 176 fatalities (90 civilians, 9 security force personnel and 77 terrorists). CRSS states that in 2015 fatalities were recorded in 27 out of 39 districts of the province Punjab. Sixteen districts in Punjab counted more than five fatalities in 2015. Lahore was the city most affected by violence, followed by Faisalabad and Rawalpindi in 2015 (see Figure 6). In the first quarter of 2016, SATP counted 116 fatalities. Among those fatalities, SATP observed 75 civilians, 5 securityforce personnel and 36 militants. This relatively high number of fatalities in the first quarter of 2016 can mainly be attributed to the attack in Lahore on 27 March 2016 (see above) when 72 civilians were killed. In response, the Pakistani army carried out



raids and detained approximately 216 suspected militants (**RAPPORTO EASO 2016**;

<https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0416539ENN.pdf>);

il ricorso deve essere accolto accordando la protezione ex art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007;

le spese di lite devono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda e delle stesse ragioni alla base della domanda di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:

1) in parziale accoglimento del proposto ricorso, riconosce in capo a [REDACTED]

nato il 15.6.1983 in Pakistan il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14,

lett. c), D.Lgs. 251/2007;

2) compensa le spese di lite.

Si comunichi

Venezia, li 13 giugno 2017

Il G.U.

Dott. Roberto Simone

